

SEPARAZIONE E DIVORZIO

La separazione personale può essere chiesta da uno o entrambi i coniugi quando si verificano (anche indipendentemente dalla loro volontà) fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all'educazione dei figli.

Con la separazione personale viene meno l'obbligo reciproco (assunto con il matrimonio) della coabitazione e si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi patrimoniali di assistenza materiale, né quello di reciproco rispetto.

Ai sensi dell'ART. 150 C.C., come modificato dall'articolo 32 della Legge del 19.05.1975, n. 151, la separazione tra i coniugi può essere consensuale o giudiziale.

E' consensuale quando i coniugi raggiungono tra di loro un accordo, che viene poi sottoposto all'omologazione del giudice. Quando, invece, non c'è accordo fra i coniugi, ciascuno dei due può chiedere al giudice l'autorizzazione a vivere separato dall'altro. In questo caso la separazione è giudiziale (cioè dichiarata con sentenza, a conclusione di un vero e proprio processo civile).

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Optare per una separazione consensuale è indubbiamente la strada più veloce ed economica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.

Si tratta di un accordo tra i coniugi che viene manifestato in un apposito atto (ricorso) davanti al Tribunale competente.

All'udienza che sarà fissata dinanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Presidente del Tribunale può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.

È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio. Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per i figli, il Tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.

Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Documenti utili, ai fini della proposizione del ricorso:

- Documento di identità e codice fiscale dei coniugi;
- Certificato di stato di famiglia;
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi.

LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale.

La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura dei figli, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.

La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale ed avviene con le stesse modalità della separazione consensuale.

Anche per il caso di separazione giudiziale, il Presidente del Tribunale può, in questa fase, adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.

E' pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva già in conseguenza della prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi.

Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.

Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale.

Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Documenti utili, ai fini della proposizione del ricorso:

- Documento di identità e codice fiscale del coniuge ricorrente;
- Certificato di stato di famiglia;
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- Dichiarazione dei redditi e/o Modello CUD del coniuge ricorrente;
- Altri documenti utili all'istruzione della causa (in relazione alle problematiche specifiche del caso).

LA SEPARAZIONE DI FATTO

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso ad un giudice, ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro).

La separazione di fatto non produce alcun effetto giuridico, e non è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.

GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire i figli).

E' solo la separazione legale, e non anche quella di fatto, a produrre effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.

In modo schematico, si possono specificare i mutamenti dei suddetti rapporti, che si verificano nei seguenti ambiti:

- le questioni patrimoniali inerenti alla comunione ed ai beni acquistati in comune, nonché inerenti ai diritti successori;
- il diritto al mantenimento per l'ex coniuge;
- il diritto agli alimenti per l'ex coniuge;
- l'assegnazione della casa familiare;
- l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.

Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1° co. c.c.).

La separazione, a differenza del divorzio, è transitoria; ed invero, è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti da essa prodotti (**Art. 154 c.c.**).

La riconciliazione può essere accertata giudizialmente, oppure i coniugi possono recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.